



Comune di Rovereto
Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI E STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale 19.10.1999, n. 68

Determinazione canoni: deliberazione della Giunta municipale 17.01.2000, n. 47

INDICE

<u>Comune di Rovereto.....</u>	<u>1</u>
<u>Art. 1 - Oggetto.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Requisiti per l'assegnazione.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 4 - Accoglimento delle domande.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 5 - Condivisione di spazi.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 6 - Atto di concessione.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 7 - Disciplina del canone.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 8 - Norma transitoria.....</u>	<u>5</u>
<u>CANONI PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI E STRUTTURE DEL PATRIMONIO</u>	
<u>COMUNALE.....</u>	<u>6</u>

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione degli spazi e strutture del patrimonio comunale ad enti e associazioni senza scopo di lucro.

Per spazi e strutture del patrimonio comunale si intendono sia gli immobili di proprietà del Comune sia quelli messi a disposizione del Comune da altri enti pubblici o da soggetti privati.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le assegnazioni di spazi disciplinate dal Regolamento per l'uso degli edifici scolastici, sale pubbliche ed impianti sportivi annessi alle scuole a scopi culturali, sociali e civili approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 259 dd. 28.10.1985 e s.m.

Art. 2 - Requisiti per l'assegnazione

Le assegnazioni di spazi e strutture del patrimonio comunale, sono disposte con deliberazione della Giunta Municipale sulla base dei criteri stabiliti dal presente regolamento ad enti ed associazioni regolarmente iscritte all'Albo di cui all'art. 7 dello Statuto comunale ovvero a cooperative, fondazioni e istituzioni con finalità socio-assistenziali regolarmente iscritte nell'apposito registro di cui all'art. 39 della L.P. 14/91, ovvero partiti politici.

A tal fine le associazioni sono suddivise in tre categorie:

- A) cooperative, fondazioni, istituzioni e associazioni di carattere socio-assistenziale e sanitario;
- B) altre associazioni e patronati;
- C) sindacati e partiti politici.

Le associazioni della categoria A) hanno diritto di priorità nell'assegnazione rispetto alle altre, purché gli spazi assegnati a tali associazioni non superino la quota massima pari ai 2/3 del patrimonio comunale complessivamente destinato ad associazioni.

La Giunta Municipale assegna gli spazi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, tenendo conto della loro congruità con le attività delle associazioni stesse. In sede di prima applicazione farà fede la data di protocollo di eventuali richieste presentate in Comune anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento.

In deroga a quanto stabilito dal precedente comma, l'applicazione del criterio cronologico è escluso nei seguenti casi:

- per le assegnazioni ad associazioni spiccatamente rionali in immobili sede di centri civici che avvengono su proposta del Consiglio Circo-scrizionale competente;
- per le assegnazioni ad associazioni chiamate a sgomberare uno spazio già concesso per sopravvenuta indisponibilità dello stesso;
- in casi eccezionali, con riferimento alle associazioni di cui alla lettera A) del secondo comma del presente articolo, per i quali la Giunta assume di volta in volta provvedimenti motivati.

La cancellazione dall'Albo comporta la decadenza della concessione.

Art. 3 - Modalità di presentazione della domanda

Il legale rappresentante dell'associazione presenta la domanda di assegnazione di spazi su apposito modulo predisposto dagli uffici. Nella domanda devono essere indicate le caratteristiche degli spazi richiesti e la destinazione d'uso.

In sede di prima applicazione può essere dichiarato se è già stata precedentemente presentata analoga richiesta, allegandone copia se disponibile. La veridicità di tale dichiarazione sarà comunque accertata dagli uffici comunali attraverso il registro di protocollo degli atti presentati al Comune.

Art. 4 - Accoglimento delle domande

Le domande sono raccolte e inserite in un apposito elenco che viene periodicamente aggiornato e tenuto a disposizione del pubblico.

Nel caso in cui un'associazione già beneficiaria dell'assegnazione di uno spazio comunale presenti domanda di ulteriore assegnazione, la stessa potrà essere presa in considerazione soltanto qualora non vi siano giacenti altre richieste di associazioni non ancora assegnatarie di spazi.

L'eventuale rinuncia da parte dell'associazione destinataria di un'assegnazione di spazi, deve essere adeguatamente motivata. La Giunta Municipale, nel caso in cui ritenga non

giustificata la rinuncia, può decidere di retrocedere l'associazione richiedente all'ultimo posto dell'elenco aggiornato a quella data.

Art. 5 - Condivisione di spazi

Al fine di perseguire un pieno utilizzo di tutti gli spazi, nonché di accontentare il maggior numero di associazioni possibile, l'Amministrazione potrà proporre di riunire due o più associazioni in un unico spazio comune.

L'atto di concessione verrà stipulato a favore di un solo concessionario, consentendo allo stesso la condivisione dello spazio con altre associazioni, previa autorizzazione da parte del Comune.

Qualora si risolva, a qualsiasi titolo, il rapporto con il primo concessionario l'Amministrazione rilascerà nuova concessione all'associazione ospitata, la quale a sua volta dovrà accettare il mantenimento d'eventuale rapporto di condivisione dello spazio, pena la non concessione dello spazio medesimo ed il depennamento dalla graduatoria.

Art. 6 - Atto di concessione

L'atto di concessione dovrà prevedere tra l'altro:

- il pagamento del canone stabilito dalla Giunta Municipale secondo i criteri dell'art. 7, salvo casi di gratuità;
- scadenza annuale con possibilità di rinnovo per più anni;
- responsabilità di vigilanza sull'uso dei locali concessi, sia con riferimento a specifiche prescrizioni impartite dal Comune, sia con riguardo agli impianti, attrezzature, uscite di sicurezza, via di fuga, ecc;
- eventuali prescrizioni in ordine alla conduzione dei locali concessi con riferimento allo stato, consistenza e caratteristiche strutturali degli stessi;
- obbligo di destinare gli spazi per l'uso richiesto;
- autorizzazione di accesso agli spazi da parte del Comune e temporanea sospensione dell'uso dei locali da parte del concessionario a favore del Comune per esigenze istituzionali (es. costituzione seggi elettorali, ecc.);
- divieto di subconcessione senza autorizzazione comunale: in sede di autorizzazione, che comunque dovrà riguardare associazioni appartenenti alla stessa categoria, il Comune potrà impartire ulteriori prescrizioni in ordine all'uso, agli orari, ecc.;
- in caso di autorizzazione alla subconcessione l'indennizzo richiesto al subconcessionario non potrà superare l'importo del canone di concessione;
- possibilità per il Comune di chiedere la retrocessione di parte degli spazi concessi qualora si verifichi la palese sotto utilizzazione o la non utilizzazione degli stessi;
- obbligo di comunicare l'eventuale modifica delle finalità dell'associazione;
- spese di manutenzione ordinaria a carico dell'associazione assegnataria;
- spese correnti di gestione e funzionamento a carico dell'associazione assegnataria, compresi eventuali rimborsi spese per gestione spazi comuni;
- possibilità di assunzione di spese straordinarie da parte dell'associazione assegnataria previa autorizzazione del Comune con eventuale riconoscimento di parte delle spese.

Art. 7 - Disciplina del canone

Il canone di concessione sarà determinato dalla Giunta Municipale in base alla media dei prezzi di mercato, distinguendo tra:

- tipo di spazio assegnato (locali e sale o magazzini, depositi, servizi);
- stato dell'immobile (recente o vetusto);
- categoria di associazione assegnataria di cui all'art. 2 stabilendo in particolare di applicare le seguenti percentuali del prezzo di mercato: categoria A) 5 %, categoria B) 20%, categoria C) 100%.

La determinazione del canone di concessione dei terreni, dovrà tener conto delle caratteristiche del terreno e dell'accessibilità dello stesso.

Il canone stabilito con il contratto di concessione verrà aggiornato annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT del costo della vita.

Gli spazi per i quali il Comune deve corrispondere al proprietario un determinato canone, sono assegnati almeno allo stesso canone sostenuto dal Comune.

Art. 8 - Norma transitoria

Le concessioni in corso al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere adeguate alle nuove norme in sede di rinnovo della concessione.

Alla scadenza le concessioni potranno essere rinnovate se persiste l'iscrizione all'Albo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, secondo i criteri previsti dagli artt. 5 e seguenti.

CANONI PER L'ASSEGNAZIONE DI SPAZI E STRUTTURE DEL PATRIMONIO COMUNALE
(approvati con deliberazione della Giunta municipale 17.01.2000, n. 47)

1. EDIFICI

CANONI ORIENTATIVI DI MERCATO IMMOBILI	L./mq/anno	
	recenti	vetusti
canoni locali e sale	100.000	60.000
canoni magazzini, servizi e depositi	50.000	30.000

CANONI PER GLI IMMOBILI COMUNALI (L/mq/anno)

	CATEGORIA A		CATEGORIA B		CATEGORIA C	
	recenti	vetusti	recenti	vetusti	recenti	vetusti
	5%		20%		100%	
canoni locali e sale	5.000	3.000	20.000	12.000	100.000	60.000
canoni magazzini, servizi e depositi	2.500	1.500	10.000	6.000	50.000	30.00

Categoria A: cooperative, fondazioni, istituzioni e associazioni di carattere socio assistenziale e sanitario

Categoria B: altre associazioni e patronati

Categoria C: sindacati e partiti politici

2. TERRENI

CANONI ORIENTATIVI DI
MERCATO

L./mq/anno	
I fascia	II fascia
500	200

CANONI PER I TERRENI COMUNALI (L/mq/anno)

CATEGORIA A		CATEGORIA B		CATEGORIA C	
I fascia	II fascia	I fascia	II fascia	I fascia	II fascia
5%		20%		100%	
25	10	100	40	500	200

I fascia: terreni pianeggianti raggiungibili con mezzi meccanici e dotati/dotabili di impianto irriguo

II fascia terreni non pianeggianti